

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRAPANI

91100 TRAPANI – PALAZZO DI GIUSTIZIA – TELEFONO/FAX (0923) 21752 - 549543

E-mail: segreteria@ordineavvocati.trapani.it

www.ordineavvocati.trapani.it

<<<<<<>>>>>>>>>>>

N. 621 /2015 di Prot.

Trapani, li 04 MAG. 2015

**Ill.mo Signor
Dott. Roberto Angelo De Simone
Presidente del Tribunale di TRAPANI**

Oggetto: convenzione per i tirocini formativi presso gli uffici giudiziari.

Illustrissimo Signor Presidente,

con la presente mi duole comunicarLe che, con decisione adottata nella seduta del 28 aprile 2015, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani, a seguito del parere n. 106 del 10 dicembre 2014 reso dal Consiglio Nazionale Forense ricevuto il 7 aprile 2015, ha deliberato di sospendere l'efficacia della convenzione per i tirocini formativi presso gli uffici giudiziari sottoscritta lo scorso 26 settembre 2014.

Come avrà modo di verificare, in seguito al parere che alleghiamo in copia, il CNF, in ragione della mancanza dei regolamenti attuativi, ritiene non attuabile alcun protocollo d'intesa, ai fini del tirocinio forense obbligatorio, che consenta di poter effettuare parte della pratica professionale sotto la guida di un Magistrato.

Il Consiglio, come detto, è pervenuto alla determinazione di interrompere la validità della convenzione.


Ciò nondimeno si è deciso, anche al fine di non pregiudicare diritti quesiti o legittime aspettative già palesate, di mantenere salvo l'accordo, e quindi ferma la validità della convenzione, per tutti i tirocinanti che siano già iscritti al Registro dei praticanti o che risulteranno tali entro la data del 7 maggio p.v.

Il Consiglio, pur consapevole che la formazione presso gli uffici giudiziari costituisce un indiscutibile modello di formazione di livello particolarmente elevato per i giovani laureati, e

dolendosi della decisione assunta, non ritiene di potersi discostare dall'orientamento manifestato dal Consiglio nazionale.

Tanto si doveva, cordialità.

Il Consigliere Segretario
Avv. Salvatore Longo)



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE		
CONSIGLIERE SEGRETARIO - TRIBUNALE DI TRAPANI		
N.	TRAPANI	
1709	05/05/15	
UOR	CC	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Pascolo	Sottopascolo	

N° Nella osta si esecutio
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE di Trapani
Roberto De Simone e Lo Vasco

TR. B/E/15

Roberto De Simone





CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

COMMISSIONE CONSULTIVA

Roma, 25 marzo 2015

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRAPANI		
N. 468	PROT. 15	FASC. N. #
07 APR. 2015		



Numero di protocollo : AMM31/03/15 021496U

Spett.le
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
TRAPANI
c/o Palazzo di Giustizia
Via XXX Gennaio 17
91100 Trapani

Oggetto: parere Vs. quesito rif. email 22.1.2014

In relazione alla richiesta di parere pervenuta, comunico che la Commissione consultiva del Consiglio nazionale forense ha reso l'unito parere.

Con i più cordiali saluti.

Il Coordinatore
avv. prof. Ubaldo Perfetti



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

COMMISSIONE CONSULTIVA

Quesito n. 355, COA di Venezia, Rel. Cons. Allorio

Quesito n. 362, COA di Trapani, Rel. Cons. Allorio

Parere 10 dicembre 2014, n. 106

I Consigli dell'Ordine di Venezia e Trapani formulano quesiti in merito alle modalità di svolgimento del tirocinio presso gli uffici giudiziari ed agli effetti del medesimo tirocinio ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica.

Questa Commissione si è già pronunciata, in argomento, con il parere 24 settembre 2014, n. 65, che si riporta integralmente:

Quesito n. 406, COA di Cagliari, rel. cons. Picchioni

Parere 24 settembre 2014, n. 65

Si chiede se "alla luce del disposto dell'art. 73, comma 19, del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito in Legge 9 agosto 2013 n. 98, l'attestazione di proficuo svolgimento del tirocinio formativo, rilasciato dall'Ufficio Giudiziario presso il quale l'iscritto al Registro Speciale dei Praticanti abbia svolto il tirocinio stesso, possa essere computato ai fini dell'art. 41 Legge 247/2012 e, in caso positivo, in quale misura".

L'art. 41 L. 247/2012 è applicabile, a sensi del successivo art. 48, esclusivamente a decorrere dal terzo anno dall'entrata in vigore e presuppone, al comma 13, l'adozione da parte del Ministero, sentito il C.N.F., di un regolamento che disciplini "le modalità di svolgimento e le relative procedure di controllo".

Il tirocinio formativo presso gli Uffici Giudiziari ex art. 73 L. 98/2013 rientra nel novero delle attività di formazione computabili al fine dello svolgimento del tirocinio professionale forense, ex art. 41 n. 6 lett. b) ultima ipotesi L. 247/2012, ma presuppone per la sua validità (e computabilità) non solo il decorso del termine di cui all'art. 48 L. 247/2012, ma anche l'adozione del relativo regolamento ministeriale, ad oggi non ancora emanato.

La disciplina specifica del periodo di tirocinio presso gli uffici giudiziari è peraltro demandata, ai sensi dell'art. 44 della legge n. 247/12, ad un decreto del Ministro della Giustizia, da adottare sentito il parere del Consiglio nazionale forense. Tale decreto non è stato ancora adottato e, comunque, non potrà dispiegare i propri effetti prima dell'1 gennaio 2015, per quanto sopra osservato.

Al quesito deve quindi fornirsi risposta negativa non potendosi, allo stato, ricomprendere nella durata del tirocinio professionale il periodo dello stage svolto sotto la guida di un magistrato ex art. 73 L. 98/2013.